



AVVISO PUBBLICO

Legge Regionale 3 del 2022 art 13: Contributo a fondo perduto per l'acquisto o la ristrutturazione di prime case nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti annualità 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

In esecuzione:

- della LEGGE REGIONALE 3 DEL 2022, della Delibera Regionale n° 20/59 del 30/06/2022;
- della Delibera di G.C n° 77 del 15/11/2022;
- della propria determinazione n. 40 del 04/04/2024.

RENDE NOTO

È aperto il bando per la presentazione delle istanze per l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o la ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti annualità 2024.

1) Destinatari e requisiti di ammissione

Possono accedere alla misura in oggetto coloro che hanno:

- 1) il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere

concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;

6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

7) l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;

8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;

9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;

10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;

11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;

13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;

14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;

15) al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;

16) al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.

2) Misura e attribuzione del contributo

Il contributo spettante è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8, A9.

Gli interventi ammessi sono acquisto e ristrutturazione edilizia, quest'ultima come definita dalla lettera d comma 1 art 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 6 giugno 2001 da intendersi:

"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane

fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; (lettera modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 28, comma 5-bis, lettera a), legge n. 34 del 2022, poi dall'art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022)".

Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione; tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi.

Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985.

3) Graduatoria e erogazione del contributo

L'ufficio responsabile del procedimento, avvia l'istruttoria delle domande pervenute controllando i requisiti e la documentazione richiesta e presentata dall'istante.

Successivamente redige la graduatoria degli aventi diritto, in base alle risorse di cui il Comune beneficia e sulla base dei criteri approvati con delibera di G.C n°77 del 15/11/2022 verranno attribuiti i seguenti punteggi:

<i>Requisiti del soggetto richiedente</i>		<i>Punteggio attribuibile</i>
Giovani coppie sino al 35° anno di età		5
Numero dei figli a carico	Per ciascun figlio	2
Disabilità accertate all'interno del nucleo familiare(*)	A componente disabile	1
Cofinanziamento del privato (riferito all'importo complessivo per l'acquisto e/o ristrutturazione o la sommatoria dei due interventi espressa in €.)	Oltre 80.000	5
	Da 50.000 a 79.999	3
	Da 15.000 a 49.999	1

(*) da intendersi invalido civile ai sensi della L. 118/71 e/o disabile grave ai sensi della L. 104/92.

A parità di punteggio sarà data priorità in base alla minore età del richiedente.

Il contributo potrà essere erogato solo ed esclusivamente dopo aver accertato, tramite la presentazione di documentazione idonea a dimostrarne i requisiti entro la data che verrà comunicata al beneficiario dall'Ufficio referente.

4) Modalità di presentazione della domanda

Per poter accedere al contributo è necessario presentare richiesta con apposito modulo di domanda allegato al presente bando.

L'istanza, compilata e firmata in ogni sua parte con allegata carta d'identità del richiedente in corso di validità la quale dovrà essere consegnata all'ufficio protocollo in orari di apertura al pubblico o inviata tramite mail all'indirizzo: protocollo.nuraminis@legalmail.it entro **e non oltre il giorno 10 Giugno 2024**.

La modulistica è disponibile nel sito del Comune.

5) Ufficio referente

Per informazioni in merito alla misura è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio dell'Area 3 Tecnico Manutentiva - Geom. Sergio Pilloni Mail: pilloni.sergio@comune.nuraminis.ca.it oppure ediliziaprivata@comune.nuraminis.ca.it – 070 7574705 int. 304 - 301

*Il Responsabile dell'Area 3
Geom. Sergio Pilloni*